



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0008124 - 22/05/2015
USCITA
Allegati : 0

Il Direttore Generale

FM/COO/me

Roma, 22 MAG. 2015

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di VERBANIA
Via San Bernardino, 27
28922 Verbania (VB)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: Oggetto: PO 120/2015_Registro unico fatture

Con riferimento al quesito formulato in data 28 aprile 2015, con il quale si chiede di conoscere se il portale per la gestione della fatturazione elettronica messo a disposizione dal Consiglio Nazionale con il supporto della Italstudio gestisce anche la tenuta del registro unico delle fatture di cui all'art. 42 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 42 del D.L. n. 66/2014, a partire dall'1 luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sono tenute ad adottare il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste di pagamento per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. La legge precisa che il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile.

Il portale che gestisce il servizio di fatturazione elettronica e di conservazione sostitutiva, messo gratuitamente a disposizione degli Ordini territoriali dal Consiglio Nazionale non prevede la gestione del registro unico delle fatture di cui all'art. 42 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66.

Pertanto, al fine di ottemperare all'obbligo normativo della tenuta del registro unico delle fatture, occorre richiedere una implementazione del sistema informativo contabile utilizzato dall'Ente che permetta la registrazione delle fatture e/o delle richieste equivalenti di pagamento nel citato registro con le informazioni previste dalla legge.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione